

N. 830

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore DE BERTOLDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 2018

Modifica all'articolo 53 della Costituzione in materia di principi generali della legislazione tributaria per la garanzia dei diritti del contribuente

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – A partire dalla sua entrata in vigore, la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente (a giudizio anche della stessa Associazione dei magistrati tributari), è stata troppe volte disattesa ed elusa. Al riguardo, la medesima Associazione rileva che le disposizioni contrarie alla normativa in oggetto, approvate in questi anni, di cui la gran parte riguardanti il divieto di emanare norme retroattive e quello di allungare (ex post) i termini di prescrizione o di decadenza per gli accertamenti fiscali, siano quantificate in oltre quattrocentocinquanta. Appare evidente, pertanto, che sebbene motivate da esigenze amministrative o di bilancio, le continue violazioni dello statuto vigente risiedono nella sua stessa natura di norma ordinaria, per cui le sue disposizioni sono facilmente derogabili e modificabili senza troppe difficoltà e questo accade nonostante la Corte di cassazione, in passato, abbia ribadito in più occasioni che le disposizioni dello statuto hanno un valore «di riferimento» obbligatorio per l'interpretazione corretta da parte dell'amministrazione ogni volta che nascono dubbi sulla portata applicativa delle regole fiscali. Inoltre, secondo la dottrina, per quanto la legge che ha introdotto lo statuto, sia di carattere ordinario (in quanto ispirata a principi costituzionali di solidarietà, democraticità e trasparenza del prelievo fiscale, come disposto dagli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione) risulterebbe a tal fine una norma rinforzata. Lo stesso statuto precisa altresì che le norme in esso contenute, essendo espressione dell'ordinamento tributario, possono essere derogate o modificate soltanto espressamente e mai da leggi speciali. Pertanto, pur non essendo munito di rango costituzionale, lo statuto si pone quale legge di attuazione di talune norme costituzionali e per questo motivo una parte della dottrina ha sostenuto che lo statuto si debba qualificare quale normativa paracostituzionale idonea a prevalere in caso di conflitto rispetto alle altre norme ordinarie di portata generale e alle norme speciali. Nel corso degli anni, tuttavia (e soprattutto nel corso dell'ultimo decennio), si è riscontrata la frequente adozione di norme fiscali con efficacia sostanzialmente retroattiva, nonché il sistematico ricorso alla decretazione d'urgenza in materia tributaria, che ha anche portato ad una crescente stratificazione normativa che ha reso il sistema tributario opaco, complicato e irrispettoso dei diritti del contribuente.

Dal combinato disposto di questi elementi, senza un sistema di regole certe ed eque (non-ché un'amministrazione finanziaria che garantisca un equilibrio nei rapporti con il cittadino-contribuente), tutti gli sforzi e i tentativi di attuare una politica fiscale rigorosa che intenda perseguire e colpire l'evasione fiscale sono pertanto destinati al fallimento.

In tale quadro, il presente disegno di legge costituzionale si pone l'obiettivo di integrare l'enunciazione prevista nell'articolo 53 della Costituzione, stabilendo principi di tutela del cittadino contribuente già contenuti nella legge n. 212 del 2000, quali la regola dell'irretroattività e il divieto di utilizzare la decretazione d'urgenza per introdurre nuove disposizioni tributarie o norme di interpretazione autentica, che potranno, pertanto, essere adottate solo con legge ordinaria.

Si tratta di principi di giustizia e di equità che, siamo certi, contribuiranno a rinsaldare i rapporti tra cittadino e istituzioni e ad elevare il tasso di civiltà giuridica del nostro Paese.

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 53 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.

La legge determina l'istituzione di nuovi tributi e l'aumento del prelievo derivante da tributi esistenti, nonché adotta norme interpretative delle disposizioni in materia tributaria».